

COMUNI
ASCIANO – BUONCONVENTO
RADDA IN CHIANTI - MONTICIANO
Provincia di Siena

**Bando di concorso intercomunale per l’assegnazione in
locazione semplice di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica
(E.R.P.) per l’anno 2024**

Il Responsabile dell’Area Servizi al Cittadino e Affari Generali del Comune di Asciano

VISTA la Legge Regionale Toscana 2 gennaio 2019, n. 2 “Disposizioni in materia di Edilizia Residenziale Pubblica (E.R.P.)” e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il vigente Regolamento comunale per l’assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (E.R.P.) ai sensi dell’art. 7, comma 1, LRT 2/2019, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale di Asciano n. 5 del 30/01/2023;

VISTO il vigente Regolamento comunale per l’assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (E.R.P.) ai sensi dell’art. 7, comma 1, LRT 2/2019, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale di Buonconvento n.3 del 21/03/2023;

VISTO il vigente Regolamento comunale per l’assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (E.R.P.) ai sensi dell’art. 7, comma 1, LRT 2/2019, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale di Radda in Chianti n.3 del 28/02/2023;

VISTO il vigente Regolamento comunale per l’assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (E.R.P.) ai sensi dell’art. 7, comma 1, LRT 2/2019, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale di Monticiano n. 6 del 03/03/2023;

VISTA la convenzione tra il Comune di Asciano ed i Comuni di Buonconvento, Radda in Chianti e Monticiano (con capofila il Comune di Asciano) per l'emanazione in forma associata del bando di concorso per l'assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (E.R.P.) e per la successiva predisposizione di graduatorie disgiunte, ciascuna per il proprio territorio comunale, approvata dal Consiglio Comunale di Asciano con deliberazione n. 4 del 30/01/2023, dal Consiglio Comunale di Buonconvento con deliberazione n. 4 del 21/03/2023, dal Consiglio Comunale di Radda in Chianti n. 2 del 28/02/2023, dal Consiglio Comunale di Monticiano n. 7 del 03/03/2023;

VISTA la determinazione del Responsabile dell'Area Servizi al Cittadino – Affari Generali e Risorse Umane del Comune di Asciano n. 68 del 25/01/2024 con la quale è stato approvato il presente bando e la modulistica per la presentazione della domanda;

VISTA la determinazione del Responsabile Area Amministrativa del Comune di Buonconvento n. 55 del 25/01/2024 con la quale è stato approvato il presente bando e la modulistica per la presentazione della domanda;

VISTA la determinazione del Responsabile Servizio Affari Generali del Comune di Radda in Chianti n. 46 del 25/01/2024 con la quale è stato approvato il presente bando e la modulistica per la presentazione della domanda;

VISTA la determinazione del Responsabile Area Tecnica del Comune di Monticiano n. 41 del 25/01/2024 con la quale è stato approvato il presente bando e la modulistica per la presentazione della domanda;

rende noto

che **dal giorno 25/01/2024 al giorno 25/03/2024** è pubblicato il presente bando di concorso, indetto ai sensi dell'art. 7 della Legge Regionale Toscana 2 gennaio 2019, n. 2 e finalizzato alla formazione di graduatorie disgiunte (una per ciascun Comune convenzionato) per l'assegnazione in locazione semplice degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica disponibili nei rispettivi ambiti territoriali dei Comuni di Asciano, Buonconvento, Radda in Chianti, Monticiano.

ATTENZIONE: Con l'entrata in vigore e la pubblicazione delle nuove Graduatorie definitive disgiunte, relative ai Comuni di Asciano, Buonconvento, Radda in Chianti e Monticiano, che scaturiranno dal presente Bando, le vigenti graduatorie ERP relative ai Comuni sopra citati perderanno la loro efficacia e non saranno più valide per le assegnazioni future di alloggi di ERP.

Pertanto, anche coloro che sono attualmente inseriti in dette graduatorie, se

interessati a concorrere alle assegnazioni future, dovranno obbligatoriamente presentare una nuova domanda di partecipazione al presente Bando.

Si precisa che ciascun richiedente potrà concorrere soltanto per il Comune in cui risiede oppure per quello in cui svolge la propria attività lavorativa stabile ed esclusiva o principale.

L'elenco dei soggetti richiedenti, i relativi requisiti per la partecipazione al Bando, i punteggi ed i tempi di formazione delle graduatorie disgiunte per i due Comuni sono i seguenti.

Articolo 1 - Soggetti richiedenti

1. La domanda di partecipazione è presentata dal soggetto richiedente relativamente all'intero nucleo familiare, esclusivamente al Comune ove risiede alla data di pubblicazione del presente bando o al Comune dove svolge attività lavorativa sempre alla data di pubblicazione del presente bando.
2. Ai fini del presente bando, per nucleo familiare si intende quello composto da una sola persona ovvero dai soggetti sotto indicati:
 - a) i coniugi non legalmente separati e i figli legittimi, naturali, riconosciuti, adottivi o in affidamento preadottivo, con essi conviventi;
 - b) le coppie anagraficamente conviventi more uxorio;
 - c) le persone unite civilmente ovvero conviventi di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n.76;
 - d) i soggetti legati da vincoli di parentela o affinità, fino al terzo grado, anagraficamente conviventi;
 - e) i soggetti legati da vincoli affettivi ed i soggetti legati da finalità di reciproca assistenza morale e materiale, anagraficamente conviventi.
3. Ove ricorra un'esigenza di autonomia dei nuclei familiari, possono non essere inclusi nella domanda, ovvero presentare una domanda distinta, i soggetti di seguito indicati, anche se anagraficamente conviventi nell'ambito di un nucleo familiare più ampio alla data di pubblicazione del bando, facendo comunque riferimento alla situazione economica dell'intero nucleo familiare di origine:
 - a) le coppie coniugate;
 - b) le coppie anagraficamente conviventi more uxorio da almeno due anni, ovvero unite civilmente o conviventi di fatto ai sensi della Legge 76/2016;
 - c) la persona singola con figli fiscalmente a carico;
 - d) la persona singola giudizialmente separata, con perdita del diritto all'abitazione nella casa coniugale.
4. Al fine della formazione di un nuovo nucleo familiare possono altresì presentare domanda congiunta i soggetti di seguito indicati:
 - a) i componenti di coppie di futura formazione;

- b) due o più famiglie composte ciascuna da una sola persona alla data di pubblicazione del bando.

ATTENZIONE E' necessario che per ogni componente del nucleo familiare richiedente sia correttamente indicato il proprio "stato civile" (nubile/celibe, coniugato/a, divorziato/a, vedovo/a) che, a partire dal 16° anno di età, se non verificabile presso l'Anagrafe Comunale, deve essere documentato nelle forme di legge, pena esclusione.

Art. 2 - Requisiti per l'ammissione al bando

1. I requisiti per la partecipazione al presente bando di concorso che devono essere posseduti alla data di pubblicazione del Bando sono i seguenti:

- a) cittadinanza italiana o di uno stato aderente all'Unione europea; i cittadini stranieri hanno diritto di accesso secondo quanto previsto dalle disposizioni statali che regolano la materia;
- b) residenza anagrafica o sede di attività lavorativa stabile ed esclusiva o principale nell'ambito territoriale del Comune o dei Comuni a cui si riferisce il bando. La permanenza di tale requisito deve essere verificata al momento dell'assegnazione dell'alloggio;
- c) assenza di condanne penali passate in giudicato per delitti non colposi per i quali è prevista la pena detentiva non inferiore a cinque anni ovvero avvenuta esecuzione della relativa pena;
- d) situazione economica tale da non consentire, nel suddetto ambito territoriale, l'accesso alla locazione di alloggi nel libero mercato adeguati alle esigenze del nucleo familiare. Tale situazione reddituale, determinata con i criteri di cui al regolamento adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 (Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente "ISEE"), deve risultare non superiore alla soglia di 16.500,00 euro di valore ISEE.

Nel caso dei soggetti di cui al comma 3 del precedente art. 1 del presente bando, si fa riferimento, ai fini della partecipazione al bando di concorso, al valore ISEE dell'intero nucleo di provenienza.

Nel caso dei soggetti di cui al comma 4, lettere a) e b) del precedente art.1 del presente bando, si fa riferimento, ai fini della partecipazione al bando di concorso, al valore ISEE di ciascuno dei nuclei familiari di provenienza di tali soggetti che devono rispettare ciascuno il limite di cui al primo capoverso della presente lettera d) (16.500,00 euro di valore ISEE), e, ai fini della collocazione nella graduatoria, al valore ISEE più alto;

- e) assenza di titolarità di diritti di proprietà o usufrutto, di uso o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ubicato ad una distanza pari o inferiore a 50 Km. dal Comune in cui è presentata la domanda di assegnazione.

La distanza si calcola nella tratta stradale più breve applicando i dati ufficiali forniti dall'ACI (Automobile Club d'Italia). Qualora il bando per l'assegnazione degli alloggi si riferisca a più Comuni, per il calcolo di cui sopra, si assume la distanza dell'alloggio dal Comune più vicino.

L'alloggio è inadeguato alle esigenze del nucleo familiare quando ricorre la situazione di sovraffollamento come determinata ai sensi dell'art. 12, comma 8 della L.R.T. 2/2019;

- f) assenza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili o quote di essi ubicati su tutto il territorio italiano o all'estero, ivi compresi quelli dove ricorre la situazione di sovraffollamento, il cui valore complessivo sia superiore a 25.000,00 euro. Tale disposizione non si applica in caso di immobili utilizzati per l'attività lavorativa prevalente del nucleo richiedente.

Per gli immobili situati in Italia il valore è determinato applicando i parametri IMU, mentre per gli immobili situati all'estero il valore è determinato applicando i parametri IVIE (IVIE Imposta Valore Immobili Estero).

Le disposizioni di cui alle lettere e) ed f) non si applicano quando il nucleo richiedente è proprietario di un solo immobile ad uso abitativo con riferimento a ciascuna delle seguenti fattispecie:

- coniuge legalmente separato o divorziato che, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, non è assegnatario o comunque non ha la disponibilità della casa di cui è titolare. Tale disposizione si applica anche ai nuclei familiari di cui al comma 3 dell'art.1 del presente bando;
- alloggio dichiarato inagibile da parte del comune o altra autorità competente; in caso di avvenuta rimessa in pristino il titolare è tenuto a darne comunicazione al comune o al soggetto gestore entro sessanta giorni;
- alloggio sottoposto a procedura di pignoramento a decorrere dalla data di notifica del provvedimento emesso ai sensi dell'articolo 560 c.p.c.;

- g) valore del patrimonio mobiliare non superiore a 25.000,00 euro. Tale valore si calcola applicando al valore del patrimonio mobiliare dichiarato ai fini ISEE, al lordo delle franchigie di cui al DPCM n. 159/2013, la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa.

Nel caso in cui il nucleo richiedente sia diverso dal nucleo anagrafico ai fini ISEE, il patrimonio mobiliare non è quello riconducibile all'intero nucleo considerato dall'ISEE ma solo quello riferito al soggetto o al nucleo richiedente; il valore del patrimonio mobiliare, ovunque detenuto, è rilevato dalla documentazione fiscale necessaria per la determinazione della componente mobiliare dell'indicatore della situazione patrimoniale, come definito all'articolo 5, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, 5 dicembre 2013, n. 159. A tale valore, al lordo delle franchigie di cui

al DPCM 159/2013, verrà applicata la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa e riferita al solo nucleo richiedente.

- h) non titolarità di natanti o imbarcazioni a motore o a vela iscritti nei prescritti registri, salvo che costituiscano beni strumentali aziendali;
- i) non titolarità di un autoveicolo immatricolato negli ultimi 5 anni avente potenza superiore a 80 KW (110 CV). In caso di veicoli a propulsione ibrida non viene considerato l'apporto del propulsore elettrico. Sono fatti salvi gli autoveicoli che costituiscono beni strumentali aziendali;
- j) non superamento del limite di 40.000,00 euro di patrimonio complessivo. Il patrimonio complessivo è composto dalla somma del patrimonio immobiliare e del patrimonio mobiliare, fermo restando il rispetto dei limiti di ciascuna componente come fissati alle lettere f) e g) del presente articolo;
- k) assenza di precedenti assegnazioni in proprietà o con patto di futura vendita di alloggi realizzati con contributi pubblici o finanziamenti agevolati concessi per l'acquisto in qualunque forma dallo Stato, dalla Regione, dagli enti territoriali o da altri enti pubblici, con esclusione dei casi in cui l'alloggio sia inutilizzabile o perito senza dare luogo al risarcimento del danno;
- l) assenza di dichiarazione di annullamento dell'assegnazione o di dichiarazione di decadenza dall'assegnazione di un alloggio di ERP per i casi previsti all'articolo 38, comma 3, lettere b) d) e) ed f) della L.R.T. 2/2019, salvo che il debito conseguente a morosità sia stato estinto prima della presentazione della domanda;
- m) assenza di attuale occupazione abusiva di alloggi di ERP senza le autorizzazioni previste dalle disposizioni vigenti, nonché di occupazioni non autorizzate secondo quanto disposto dalla normativa in materia, nei cinque anni precedenti la presentazione della domanda.

2. I requisiti sono riferiti ai componenti dell'intero nucleo familiare, fatta eccezione per quanto disposto alle lettere a), b) e c) del presente articolo che si riferiscono soltanto al soggetto richiedente.

3. Possono partecipare al bando di concorso i titolari di diritti reali su immobili assegnati in sede di separazione giudiziale al coniuge, ovvero i soggetti titolari pro-quota di diritti reali su immobili il cui valore catastale complessivo sia superiore al limite di 25.000,00 euro, se in possesso di tutti gli altri requisiti di cui al presente articolo, in casi debitamente documentati di indisponibilità giuridica delle quote degli immobili stessi. La stessa disposizione si applica anche ai casi in cui la suddetta titolarità pro-quota si acquisisca nel corso del rapporto di assegnazione.

4. Per l'accertamento della sussistenza e permanenza dei requisiti, i Comuni possono accedere direttamente, previo specifico accordo, alle banche dati disponibili presso le amministrazioni interessate. Per la verifica del requisito di cui alla lettera f), relativo alla assenza di titolarità di diritti reali su beni immobili ad uso abitativo ubicati all'estero, i Comuni possono richiedere idonee verifiche. Qualora dalle verifiche non sia possibile acquisire tali informazioni, fa fede il quadro relativo al patrimonio immobiliare della dichiarazione ISEE.

5. I cittadini, con esclusione per coloro in possesso dello status di rifugiato o protezione sussidiaria ai sensi del decreto legislativo 19/11/2007 n.251 (Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta), che non autocertifichino la residenza fiscale in Italia, devono presentare, ai sensi del combinato disposto dell' articolo 3 comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e dell'articolo 2 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica del 31/08/1999 n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6 del decreto legislativo 25/07/1998 n.286), la documentazione reddituale e patrimoniale del paese in cui hanno residenza fiscale. La disposizione di cui al periodo precedente non si applica nei confronti dei cittadini di paesi terzi qualora convenzioni internazionali dispongano diversamente o qualora le rappresentanze diplomatiche o consolari dichiarino l'impossibilità di acquisire tale documentazione nel paese di origine o di provenienza. La disposizione non si applica altresì quando i cittadini interessati dimostrino di aver presentato agli organi competenti la richiesta di documentazione senza averla ottenuta entro i trenta giorni successivi, anche nel caso in cui tale termine superi la data di scadenza del bando.

Art. 3 - Autocertificazioni dei requisiti e delle condizioni

Il richiedente può ricorrere all'autocertificazione dei requisiti richiesti dall'art. 2 del presente bando e delle condizioni necessarie per l'attribuzione del punteggio di cui al successivo art. 6, ai sensi degli artt. 46 e 47 del Testo Unico approvato con D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.

Ai sensi del comma 2 dell'art. 3, del D.P.R. n. 445/2000 i cittadini di Stati appartenenti all'Unione Europea o Extracomunitari, regolarmente soggiornanti in Italia, possono ricorrere all'autocertificazione limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani.

A tal fine si ricorda che i cittadini di paesi aderenti all'Unione europea (con esclusione dell'Italia) e i cittadini extracomunitari che autocertifichino la residenza fiscale in Italia, potranno autocertificare in sede di presentazione della domanda di partecipazione che tutti i componenti il nucleo familiare non possiedono alloggi nel loro paese di origine.

In caso contrario dovranno presentare ai sensi del combinato disposto dell'art.3, comma 4 del DPR 28/12/2000, n.445 e dell'art.2 del Regolamento emanato con il DPR 31/08/1999 n.394, la documentazione reddituale e patrimoniale del Paese in cui hanno residenza fiscale.

Art. 4 - Documentazione da presentare per la partecipazione e per l'attribuzione dei punteggi

Alla domanda di partecipazione devono essere allegati i seguenti documenti:

- 1) Documento di identità in corso di validità e per i cittadini extracomunitari, copia del permesso di soggiorno in corso di validità;
- 2) documentazione attestante lo svolgimento di attività lavorativa stabile ed esclusiva o principale del richiedente nell'ambito territoriale del Comune o dei Comuni cui si riferisce il Bando;
- 3) copia dell'attestazione ISE/ISEE in corso di validità o se non ancora in possesso di tale attestazione, copia della ricevuta di presentazione della DSU presentata all'INPS e sottoscritta antecedentemente alla data di scadenza del bando;
- 4) certificazione rilasciata dalle competenti autorità attestante la presenza nel nucleo familiare di un soggetto riconosciuto invalido ai sensi delle vigenti normative:
 - con età compresa fra 18 anni e 65 anni alla data di pubblicazione del bando, riconosciuto invalido in misura pari o superiore al 67%;
 - con età compresa a fra 18 anni e 65 anni alla data di pubblicazione del bando, riconosciuto invalido in misura pari al 100%;
 - che non abbia compiuto il diciottesimo anno di età o che abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età alla data di pubblicazione del bando;
 - un soggetto riconosciuto invalido al 100% con necessità di assistenza continua e/o un portatore di handicap riconosciuto in situazione di gravità tale da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione;
- 5) certificazione rilasciata dalle competenti autorità attestante l'abitazione effettiva e continuativa in ambienti impropriamente adibiti ad abitazione, aventi caratteristiche tipologiche o igienico-sanitarie di assoluta ed effettiva incompatibilità con la destinazione ad abitazione. Tale situazione deve sussistere da almeno un anno alla data di pubblicazione del bando;
- 6) certificazione rilasciata dalle competenti autorità attestante l'abitazione in alloggio avente barriere architettoniche tali da determinare grave disagio abitativo, e non facilmente eliminabili, in presenza di nucleo familiare con componente affetto da handicap, invalidità o minorazioni congenite o acquisite, comportanti gravi e permanenti difficoltà di deambulazione;
- 7) copia certificazione attestante la presenza di minori in affidamento preadottivo per l'assegnazione dell'eventuale punteggio di cui al punto a-7 del successivo art. 6 del presente bando;
- 8) copia della sentenza giudiziale di separazione o divorzio con obbligo disposto dall'autorità giudiziaria del pagamento mensile di un assegno di mantenimento dei figli ed al fine della definizione della composizione del nucleo familiare ai fini ISEE;
- 9) copia del provvedimento esecutivo di sfratto per finita locazione o per morosità incolpevole come definita all'articolo 14, comma 3 della L.R.T. 2/2019 s.m.i., o di provvedimento di espropriazione forzata a seguito di pignoramento. Il suddetto sfratto e la relativa convalida devono avere data certa, anteriore alla data

- di pubblicazione del bando, comunque non superiore ad anni due;
- 10) copia del contratto di locazione in alloggio di proprietà privata registrato ed il cui canone annuo relativo all'anno di produzione del reddito, regolarmente corrisposto, sia superiore ad un terzo o uguale o superiore al 50% del reddito imponibile. (Allegare alla domanda copia delle ultime tre ricevute di pagamento del canone o, in alternativa, copia documentale che attesti che il canone è regolarmente corrisposto).

Articolo 5 - Modalità di presentazione della domanda

Le domande di partecipazione al presente bando di concorso del Comune di Asciano devono essere prodotte nella seguente modalità: Raccomandata A.R. (farà fede la data sulla ricevuta dell'ufficio postale accettante); PEC; consegna a mano presso Ufficio Protocollo dell'Ente.

Le informazioni possono inoltre essere richieste al Comune di Asciano – U.O. Sociale - riferimenti telefonici 0577/714506/530 e-mail rocchigiani@comune.asciano.siena.it.

Le domande di partecipazione al presente bando di concorso del Comune di Buonconvento devono essere prodotte nella seguente modalità: Raccomandata A.R. (farà fede la data sulla ricevuta dell'ufficio postale accettante); PEC; consegna a mano presso Ufficio Protocollo dell'Ente.

Le informazioni possono inoltre essere richieste al Comune di Buonconvento – U.O. Sociale - riferimenti telefonici 0577/809738 e-mail servizisociali@comune.buonconvento.si.it

Le domande di partecipazione al presente bando di concorso del Comune di Radda in Chianti devono essere prodotte nella seguente modalità: Raccomandata A.R. (farà fede la data sulla ricevuta dell'ufficio postale accettante); PEC; consegna a mano presso Ufficio Protocollo dell'Ente.

Le informazioni possono inoltre essere richieste al Comune di Radda in Chianti – U.O. Sociale - riferimenti telefonici 0577/739629/30/34 e-mail affari.generali@comune.raddainchianti.si.it

Le domande di partecipazione al presente bando di concorso del Comune di Monticiano devono essere prodotte nella seguente modalità: Raccomandata A.R. (farà fede la data sulla ricevuta dell'ufficio postale accettante); PEC; consegna a mano presso Ufficio Protocollo dell'Ente.

Le informazioni possono inoltre essere richieste al Comune di Monticiano – U.O. Sociale - riferimenti telefonici 0577/049330 e-mail fiorella.meini@comune.monticiano.si.it

Le domande devono pervenire, pena l'esclusione:

- per i residenti o aventi luogo di lavoro nel Comune di Asciano, al Comune di Asciano;
- per i residenti o aventi luogo di lavoro nel Comune di Buonconvento, al Comune di Buonconvento.
- per i residenti o aventi luogo di lavoro nel Comune di Radda in Chianti, al Comune di Radda in Chianti.
- per i residenti o aventi luogo di lavoro nel Comune di Monticiano, al Comune di Monticiano.

In relazione a quanto sopra, qualora un richiedente abbia residenza in uno dei Comuni aderenti alla Convenzione e luogo di lavoro in un altro dei Comuni aderenti alla Convenzione, non può presentare la domanda di partecipazione in ambedue i Comuni, pena l'esclusione, ma dovrà scegliere se presentarla nel Comune di residenza o nel Comune dove svolge l'attività lavorativa.

In caso di invio tramite una casella di posta elettronica certificata, la stessa sarà ritenuta valida se sottoscritta mediante firma digitale o firma elettronica qualificata ovvero mediante scansione dell'originale del modulo di domanda, sottoscritto dal candidato con firma autografa unitamente alla scansione dell'originale di un documento di identità in corso di validità. Nell'oggetto della PEC di trasmissione dovrà essere riportata l'indicazione del mittente e la dicitura, "Domanda bando ERP anno 2024 – Comune di _____ (indicare a quale dei quattro Comuni viene inoltrata la domanda)

Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato alle ore 24.00 del giorno 25 marzo 2024.

Si ricorda che la mancata sottoscrizione della domanda e/o l'assenza di copia del documento di identità del richiedente in corso di validità sono cause non sanabili di esclusione della domanda, salvo l'ipotesi in cui la domanda sia firmata digitalmente.

Art. 6 - Attribuzione dei punteggi

I punteggi sono attribuiti in relazione alle condizioni soggettive ed oggettive del richiedente e del suo nucleo familiare. Ai sensi dell'Allegato B della L.R.T. n. 2/2019 e s.m.i. le condizioni per l'attribuzione dei punteggi sono le seguenti:

A) Condizioni sociali – economiche - familiari (Art. 10 della L.R.T. 2/2019 e Allegato B alla L.R.T. n. 2/2019 e.s.m.i.):

a-1. reddito annuo complessivo del nucleo familiare costituito esclusivamente da pensione sociale, assegno sociale, pensione minima INPS, da pensione di invalidità: punti 2;

a.1 bis. reddito fiscalmente imponibile pro capite del nucleo familiare non superiore all'importo annuo di una pensione minima INPS per persona (Euro 6.809,79) punti 1.

a-2. nucleo familiare composto da una sola persona che abbia compiuto il

sessantacinquesimo anno di età alla data di pubblicazione del bando o da una coppia i cui componenti abbiano entrambi compiuto il sessantacinquesimo anno di età alla suddetta data, anche in presenza di minori a carico o di soggetti di cui ai successivi punti a-4 o a-4 bis : punti 1;

a-3. nucleo familiare composto da:

- coppia coniugata, convivente more uxorio, unita civilmente ovvero convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze), anagraficamente convivente e che viva in coabitazione con altro nucleo familiare, ovvero convivente nell'ambito di un nucleo familiare più ampio, alla data di pubblicazione del bando: punti 1;
- con uno o più figli minori a carico: punti 2.

Il punteggio è attribuibile a condizione che nessuno dei due componenti della coppia abbia compiuto il trentaquattresimo anno di età alla data di pubblicazione del bando.

a-4. nucleo familiare in cui sia presente un soggetto riconosciuto invalido ai sensi delle vigenti normative:

- con età compresa fra 18 anni e 65 anni alla data di pubblicazione del bando, riconosciuto invalido in misura pari o superiore al 67%: punti 1;
- con età compresa fra 18 anni e 65 anni alla data di pubblicazione del bando, riconosciuto invalido in misura pari al 100%: punti 2;
- che non abbia compiuto il diciottesimo anno di età o che abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età alla data di pubblicazione del bando: punti 2;

a-4 bis. nucleo familiare in cui sia presente un soggetto riconosciuto invalido al 100% con necessità di assistenza continua e/o un portatore di handicap riconosciuto in situazione di gravità tale da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione: punti 3;

Nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti due o più situazioni di invalidità di cui ai precedenti punti a-4 e a-4 bis, non possono comunque essere attribuiti più di punti 4;

a-5. richiedente in condizione di pendolarità per distanza tra il luogo di lavoro e il luogo di residenza superiore a km 70: punti 1.

Il punteggio si applica limitatamente al bando pubblicato dal Comune nel quale il richiedente lavora.

a-6. nucleo familiare composto da due persone con tre o più familiari fiscalmente a carico: punti 2;

a-7. nucleo familiare composto da una sola persona con:

- uno o più figli maggiorenni fiscalmente a carico, purché non abbiano compiuto il ventiseiesimo anno di età alla data di pubblicazione del bando: punti 1;
- un figlio minore fiscalmente a carico o un minore in affidamento

preadottivo a carico: punti 2;

- due o più figli minori fiscalmente a carico o due o più minori in affidamento preadottivo a carico: punti 3;

- uno o più soggetti fiscalmente a carico di cui ai punti a-4 o a-4 bis: punti 4;

Nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti più situazioni tra quelle sopra indicate, non possono comunque essere attribuiti più di punti 6

Il punteggio di cui al punto a-7, ultimo capoverso, non è cumulabile con i punteggi di cui ai punti a-4 e a-4 bis.

a-8. richiedente separato o divorziato legalmente su cui grava l'obbligo disposto dall'autorità giudiziaria del pagamento mensile di un assegno di mantenimento a favore del coniuge e/o dei figli: punti 1.

B) Condizioni abitative dovute a situazioni di grave disagio abitativo, accertate dall'autorità competente, per i seguenti motivi:

b-1. permanenza effettiva e continuativa, documentata dalle autorità pubbliche competenti, in ambienti impropriamente adibiti ad abitazione, aventi caratteristiche tipologiche e/o igienico-sanitarie di assoluta ed effettiva incompatibilità con la destinazione ad abitazione: punti 3.

Ai fini di cui al presente punto b-1, l'eventuale classificazione catastale dell'unità immobiliare non ha valore cogente. Tale situazione deve sussistere da almeno un anno alla data di pubblicazione del bando. Dopo la formazione della graduatoria gli uffici trasmettono apposita segnalazione dei casi in cui risulta attribuito il punteggio di cui al presente punto b-1 al Comune e alla Prefettura per la verifica in ordine alle eventuali conseguenze o responsabilità derivanti dal suddetto accertamento ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

b-2. abitazione in alloggio avente barriere architettoniche tali da determinare grave disagio abitativo, e non facilmente eliminabili, in presenza di nucleo familiare con componente affetto da handicap, invalidità o minorazioni congenite o acquisite, comportanti gravi e permanenti difficoltà di deambulazione: punti 2;

b-3. abitazione in alloggi o altre strutture abitative assegnati a titolo precario dai servizi di assistenza del Comune o da altri servizi assistenziali pubblici, regolarmente occupati, o abitazione in alloggi privati procurati dai servizi di assistenza del

Comune, regolarmente occupati, il cui canone di locazione è parzialmente o interamente corrisposto dal Comune stesso: punti 3.

b-4. abitazione in alloggio di proprietà privata con un contratto di locazione registrato il cui canone annuo relativo all'anno di produzione del reddito sia superiore ad un terzo del reddito imponibile, e risulti regolarmente corrisposto: punti 3; in caso di canone uguale o superiore al 50% del reddito imponibile: punti 4.

Ai fini del suddetto calcolo eventuali contributi percepiti a titolo di sostegno alloggiativo devono essere scomputati dall'ammontare del canone corrisposto.

b-5. abitazione che debba essere rilasciata a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto per finita locazione o per morosità incolpevole come definita all'articolo

14, comma 3 della L.R.T. 2/2019 e s.m.i., o di provvedimento di espropriazione forzata a seguito di pignoramento. Il suddetto sfratto e la relativa convalida devono avere data certa, anteriore alla data di pubblicazione del bando, comunque non superiore ad anni due: punti 2;

b-6. Coabitazione in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari, ciascuno composto da almeno due unità, o situazione di sovraffollamento con oltre due persone per vano utile: punti 2.

Le due condizioni non sono cumulabili.

C) Condizioni di storicità di presenza:

c-1.residenza anagrafica o prestazione di attività lavorativa continuativa di almeno un componente del nucleo familiare nell'ambito territoriale di riferimento del bando:

- da almeno tre anni alla data di pubblicazione del bando: punti 1;
- da almeno cinque anni alla data di pubblicazione del bando punti 2;
- da almeno dieci anni alla data di pubblicazione del bando punti 3;
- da almeno quindici anni alla data di pubblicazione del bando punti 3,5;
- da almeno venti anni alla data di pubblicazione del bando punti 4;

c-2. presenza continuativa del nucleo richiedente nella graduatoria comunale o intercomunale per l'assegnazione degli alloggi, ovvero presenza continuativa del nucleo richiedente nell'alloggio con utilizzo autorizzato: punti 0,50 per ogni anno di presenza in graduatoria o nell'alloggio.

Il punteggio massimo attribuibile non può comunque superare i 6 punti.

Le condizioni di storicità di presenza devono essere in ogni caso dichiarate nella domanda dal richiedente. Il Comune, ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio, ha la facoltà di verificare d'ufficio le suddette dichiarazioni.

c-3. Periodo di contribuzione al Fondo GESCAL:

- non inferiore ad anni 5: punti 1
- non inferiore ad anni 10: punti 2

I punteggi di cui al punto c) non possono essere attribuiti ai nuclei familiari già assegnatari di alloggi di ERP.

Art. 7 - Canone di locazione

Il canone di locazione degli alloggi è determinato sulla base di quanto disposto dalla L.R.T. 2/2019 e s.m.i..

Art. 8 - Formazione delle graduatorie

Ai sensi della L.R. n. 2/2019 e.s.m.i i Comuni di aderenti alla Convenzione procedono congiuntamente alla redazione del presente bando, provvedendo tuttavia alla predisposizione di graduatorie disgiunte per ogni Comune, al fine di assegnare gli alloggi disponibili sul proprio territorio esclusivamente ai propri residenti o a chi vi svolge attività lavorativa.

Viene pertanto nominata una commissione unica per la formazione delle graduatorie degli aspiranti assegnatari di alloggi ERP dei singoli Comuni, la quale provvederà a:

- a) istruire le singole domande;
- b) richiedere eventuali integrazioni documentali;
- c) esaminare le domande ed attribuire i relativi punteggi.

Entro i 60 giorni successivi al termine fissato dal bando per la presentazione delle domande, la commissione unica deve redigere le graduatorie provvisorie disgiunte per ciascun Comune, con l'indicazione dei modi e dei tempi per l'opposizione e del nome dei funzionari responsabili del procedimento, e ne assicura la pubblicità all'albo pretorio e sul sito internet del Comune interessato per 30 giorni consecutivi. Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione delle suddette graduatorie provvisorie, gli interessati possono presentare opposizione alla commissione unica allegando, contestualmente alla stessa, eventuali documenti relativi a condizioni soggettive ed oggettive possedute alla data di pubblicazione del bando.

Entro 60 giorni dalla scadenza del termine utile per presentare le opposizioni alle graduatorie provvisorie, la Commissione Unica ERP decide sulle opposizioni, a seguito di valutazione dei documenti pervenuti.

Entro lo stesso termine di cui al comma precedente, la commissione unica ERP formula le graduatorie definitive disgiunte per ogni Comune. Ove vi siano più richiedenti in possesso del medesimo punteggio, la priorità sarà data a quelli con la situazione economica meno favorevole, rilevata ai sensi dell'allegato A, paragrafo 2, lettera c) della L.R.T. 2/2019; in caso di parità anche delle relative situazioni economiche, la priorità è stabilita in base alla data di nascita, dal più anziano al più giovane, procedendo al successivo sorteggio in caso di ulteriore parità.

Le graduatorie definitive disgiunte così formulate sono pubblicate all'Albo Pretorio on line dei Comuni aderenti alla Convenzione per 30 giorni consecutivi.

Art. 9 - Validità delle graduatorie

Le graduatorie definitive scaturite dal presente bando hanno validità a decorrere dal giorno successivo alla loro pubblicazione all'Albo Pretorio dei rispettivi Comuni e conservano la loro efficacia fino al successivo aggiornamento. Con l'approvazione delle graduatorie definitive e la loro pubblicazione cessa l'efficacia delle graduatorie definitive ERP attualmente vigenti nei Comuni di Asciano, Buonconvento, Radda in Chianti e Monticiano e, pertanto, le relative pratiche vengono archiviate.

Gli alloggi sono assegnati secondo l'ordine stabilito nelle nuove graduatorie definitive ERP disgiunte.

Art.10 – Controlli

Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 e dell'art. 6 comma 3 del D.P.C.M. n. 221/1999 spetta alle Amministrazioni Comunali procedere ad idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.

. Qualora da accertamenti successivi alla formulazione delle graduatorie emerga che

il richiedente non era in possesso dei necessari requisiti di accesso o delle condizioni sociali, economiche, familiari e abitative dichiarate nella domanda di partecipazione al bando, il Comune competente provvede all'esclusione del richiedente dalla graduatoria ovvero alla ricollocazione dello stesso, a seguito della cancellazione dei punteggi precedentemente assegnati.

In caso di dichiarazioni mendaci, falsità in atto o uso di atti falsi, oltre alle sanzioni amministrative e penali previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., oltre all'applicazione di quanto previsto dal comma precedente si farà luogo anche ad una segnalazione all'Autorità Giudiziaria.

Art. 11 - Motivi di esclusione definitiva delle domande

Verranno escluse senza possibilità di riammissione le domande non sottoscritte o prive della copia del documento di identità del richiedente in corso di validità, o che, a seguito di controlli da parte dei Comuni aderenti alla Convenzione, dovessero contenere dati non corrispondenti al vero oppure quelle pervenute al protocollo comunale successivamente alla data di scadenza del bando.

Art. 12 - Motivi di esclusione provvisoria delle domande

In tutti i casi al di fuori di quelli previsti dal precedente articolo 11, la domanda viene esclusa provvisoriamente, ferma restando la possibilità del richiedente di produrre, entro il termine previsto per la presentazione del ricorso, la documentazione mancante e fermo restando l'esame della regolarità della stessa da parte della preposta commissione unica ERP.

Art. 13 - Controlli e sanzioni

La responsabilità della veridicità delle dichiarazioni riportate è esclusivamente del richiedente che le ha sottoscritte e che, in caso di falsa dichiarazione, può essere perseguito penalmente (art. 76 del D.P.R. 445/2000).

L'elenco degli inclusi nelle graduatorie definitive ERP disgiunte sono trasmessi, con le modalità ed i termini richiesti, agli Uffici della Guardia di Finanza, competenti per territorio, per i controlli previsti dalle Leggi vigenti.

In ogni caso, le Amministrazioni Comunali, ai sensi del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa e del D.P.C.M. n. 221/1999, potranno procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive anche d'intesa con gli Uffici dell'Agenzia delle Entrate e del Territorio.

Nel caso in cui gli stati, i fatti e le qualità personali dichiarate siano certificabili o attestabili da parte di un altro soggetto pubblico, l'Amministrazione richiede direttamente la necessaria documentazione al soggetto competente.

Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della domanda e degli atti prodotti, l'Amministrazione Comunale provvede all'esclusione della

domanda o alla cancellazione dalla graduatoria definitiva disgiunta se già approvata e alla segnalazione alla Procura della Repubblica, per l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n° 445/2000, nonché all'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 316ter ed alla comunicazione all'INPS ai fini dell'applicazione dell'ulteriore sanzione di cui all'art. 38 comma 3 del D.L. 31/05/2010 n. 78.

Art. 14 - Informativa in materia di protezione dei dati personali

Ai sensi degli artt.13 e 14 del Regolamento UE n.679/2016 la raccolta dei dati personali di cui al presente bando persegue finalità istituzionali e riguarda adempimenti di legge e di regolamento. I dati acquisiti formano oggetto di trattamento sulla base della normativa soprarichiamata. Il trattamento di tali dati avviene tramite l'inserimento in banche dati automatizzate e/o l'aggiornamento di archivi cartacei.

I dati personali sono trattati senza il consenso espresso (art.6 del Regolamento UE) per le finalità esplicitate. Le informazioni in tal modo raccolte possono essere aggregate, incrociate ed utilizzate cumulativamente. La comunicazione dei dati è necessaria ai fini delle formazioni delle graduatorie. I titolari del trattamento dei dati sono il Comune di Asciano, il Comune di Buonconvento, il Comune di Radda in Chianti, il Comune di Monticiano, ognuno per i dati relativi ai propri residenti o a chi svolge attività lavorativa nel Comune.

I titolari tratteranno i dati personali dei richiedenti per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra e comunque per non oltre dieci anni dalla cessazione del rapporto, salvo diversi obblighi di Legge. L'interessato può accedere in qualsiasi momento ai dati che lo riguardano scrivendo agli uffici di riferimento, così come può esercitare il diritto, in presenza dei requisiti di legge, a chiedere la rettifica dai dati inesatti o la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento o la loro opposizione, oltre al diritto alla portabilità dei dati, salvi comunque gli obblighi di legge e di contratto e il diritto di proporre reclamo ad una Autorità di Controllo.

Il conferimento dei dati per le finalità sopraindicate è obbligatorio in quanto necessario per la conclusione e/o l'esecuzione di obblighi contrattuali o amministrativi; la mancata comunicazione dei dati comporta, pertanto, l'impossibilità di adempiere a tali obblighi.

Art. 15 - Norme finali

Il Responsabile del procedimento è il Responsabile dell'Area Servizi al Cittadino del Comune di Asciano.

I Responsabili del trattamento dei dati sono individuati nel Responsabile dell'U.O. Sociale per il Comune di Buonconvento, nel Responsabile del U.O. Sociale per il Comune di Radda in Chianti, nel Responsabile del U.O. Sociale

per il Comune di Monticiano.

Per quanto non espressamente previsto nel presente Bando, si fa riferimento alla L.R.T. n. 2/2019 e s.m.i..

Monticiano, lì 25.01.2024

Il Responsabile

Ing. Alessandro Valtriani